

**LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO  
EVOLUZIONE COMPETENZE CORPO NAZIONALE VVF**

**ilario.mammone@ordineingegneripisa.it**

**2016**

## **LEGGE 27.12.1941 N° 1570**

**Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi**

- **D.P.R. 27/04/1955, n° 547 ( abrogato)**

**Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n° 689 ( abrogato)**

**Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al preventivo esame ed al collaudo del comando dei Vigili del fuoco ( tabelle A e B)**

- **LEGGE 13.05.1961 N° 469**

**Ordinamento dei servizi antincendio e del corpo nazionale dei vigili del fuoco..**

- **Legge 26 luglio 1965, n.966**

**Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi per i servizi a pagamento**

- **D.M. 16 febbraio 1982( abrogato)**

*Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*

- **DPR 29.07.1982 N° 577 ( abrogato)**

**Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio**

- **Legge 7 dicembre 1984, n. 818 ( NOP) ( fine validità)**

**Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi**

- **D.M. 8 marzo 1985 ( NOP) ( fine validità)**

**Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio.**

- **D.M. 25/03/1985 (sostituito da DM 5 agosto 2011)**

**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,n. 818.**

- **DM 5 agosto 2011**

**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

- **D.Lvo 19.09.1994 n. 626 - D.Lvo 09.04.2008 n.81**

**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**

**(D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)**

- **D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 ( abrogato)**

**Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi**

- **DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**

**Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

- **DPR 1 agosto 2011 n. 151**

**Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi**

- **DM 7/8/2012**

**Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare**

# EVOLUZIONE COMPETENZE CORPO NAZIONALE VVF

- **LEGGE 27.12.1941 N° 1570**  
“ NUOVE NORME PER  
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
ANTINCENDI ”

## LEGGE 27.12.1941 N° 1570

- ISTITUZIONE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( MINISTERO DELL'INTERNO)
- TUTELA INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E SALVEZZA DELLE COSE
- MEDIANTE
  - LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI
  - E L'APPORTO DI SOCCORSI TECNICI IN GENERE
- ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

# **LEGGE 27.12.1941 N° 1570**

## **Articolo 28**

### **IL MINISTERO DELL'INTERNO:**

- **DÀ LE DIRETTIVE GENERALI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI E PER I SOCCORSI TECNICI IN GENERE;**
- **STABILISCE, SU PROPOSTA DEI COMANDANTI DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO, QUALI INDUSTRIE, STABILIMENTI, DEPOSITI E SIMILI, DEBBONO AVERE SERVIZIO PROPRIO DI PREVENZIONE E DI ESTINZIONE INCENDI....;**
- **PROVVEDE ALL'ESAME SPERIMENTALE E TECNICO, NEI RIGUARDI DELLA PREVENZIONE INCENDI, DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE..;**

# **LEGGE 27.12.1941 N° 1570**

## **Articolo 33**

**IL COMANDANTE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO:**

- ESEGUE LE VISITE ED I CONTROLLI AI LOCALI ADIBITI A DEPOSITI ED INDUSTRIE PERICOLOSE PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI;**
- ESEGUE LE VISITE ED I CONTROLLI AI LOCALI ADIBITI A PUBBLICI SPETTACOLI;**
- ESEGUE IL CONTROLLO PERIODICO SULLO STATO DI MANUTENZIONE DELLE BOCHE DA INCENDIO E DEGLI IMPIANTI AVENTI, COMUNQUE, ATTINENZA CON LA PREVENZIONE INCENDI;**
- CONTROLLA L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI;**
- FA PARTE, COME MEMBRO DI DIRITTO, DELLE COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI;**

**D.P.R. 27/04/1955, n° 547 ( abrogato)**

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

**Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del Fuoco**

**Art. 36**

**SONO SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO COMPETENTE PER TERRITORIO LE LAVORAZIONI :**

**a) NELLE QUALI SI PRODUCONO , SI IMPIEGANO, SI SVILUPPANO O SI DETENGONO PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI**

**b) CHE, PER DIMENSIONE, UBICAZIONE ED ALTRE RAGIONI PRESENTANO IN CASO DI INCENDIO GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI**

**D.P.R. 27/04/1955, n° 547**

**Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del Fuoco**

**Art.37**

**I PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI O COSTRUZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO O DI MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AL PREVENTIVO ESAME DEL COMANDO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO, AL QUALE DOVRÀ ESSERE RICHIESTA LA VISITA DI COLLAUDO AD IMPIANTO O COSTRUZIONE ULTIMATI, PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI.**

...omissis...

- **DPR 26.05.1959 N° 689 ( abrogato)**  
“ DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE , AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO”

**( AI SENSI DELL'ART. 36 DEL  
DPR 27.04.1955 N° 547)**

**D.P.R. DEL 26/05/59 N. 689**

**TABELLA A**

**AZIENDE NELLE QUALI SI PRODUCONO, SI IMPIEGANO, SI SVILUPPANO E SI DETENGONO PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI (ART. 36, LETT. A) DEL D.P.R. 27-4-1955, N. 547**

**TABELLA B**

**AZIENDE E LAVORAZIONI CHE PER DIMENSIONI, UBICAZIONE ED ALTRE RAGIONI PRESENTANO IN CASO DI INCENDIO GRAVI PERICOLI PER LA INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI (ART. 36, LETT. B) DEL D.P.R. 27-4-1955, N. 547**

- **D.Lvo 19.09.1994 n. 626 –**
- **D.Lvo 09.04.2008 n.81**

**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**

- **D.M. 10 marzo 1998**

**Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro**

- **LEGGE 13.05.1961 N° 469**  
**“ ORDINAMENTO DEI SERVIZI**  
**ANTINCENDIO E DEL CORPO**  
**NAZIONALE DEI VIGILI DEL**  
**FUOCO ....”**

## LEGGE 13.05.1961 N° 469

SONO ATTRIBUITI AL MINISTERO DELL'INTERNO:

- **I SERVIZI DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI** E, IN GENERE,  
I SERVIZI TECNICI PER LA TUTELA DELLA INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E  
LE PRESERVAZIONE DEI BENI,  
ANCHE DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DELL'ENERGIA NUCLEARE
- **IL SERVIZIO ANTINCENDIO NEI PORTI**
- **I SERVIZI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO** ED ALL'IMPIEGO DELLE UNITÀ PREPOSTE ALLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE,  
SIA IN CASO DI CALAMITÀ,  
SIA IN CASO DI EVENTI BELLICI

- **LEGGE 26.07.1965 N° 966**  
**“ DISCIPLINA DELLE TARIFFE,  
DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO  
E .....”**

(Decreti successivi per  
aggiornamento tariffe...  
DM 2.3.2012)

- I SERVIZI DI SOCCORSO TECNICO,  
QUANDO NON VI SIA PERICOLO IMMINENTE DI DANNO  
A PERSONE ED A COSE ,
- LE VISITE ED I SERVIZI DI VIGILANZA AI FINI DELLA  
PREVENZIONE INCENDI,  
RESI DAL CNVVF, AI SENSI DELLA LEGGE 1570/1941 E  
LEGGE 469/1961,
- LE PRESTAZIONI DEL CENTRO STUDI ED  
ESPERIENZE SU RICHIESTA DI ENTI E DI PRIVATI,  
**SONO EFFETTUATI A PAGAMENTO**

**GLI ENTI ED I PRIVATI SONO TENUTI A RICHIEDERE:**

- LE VISITE ED I CONTROLLI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI AI LOCALI ADIBITI A DEPOSITI ED ALLE INDUSTRIE DETERMINATE CON DECRETO ( DM 27.09.1965 MODIFICATO CON DM 16.02.1982),
- NONCHÉ L'ESAME DEI PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI O COSTRUZIONI O DI MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI DELLE AZIENDE ARTT. 36 , 37 DEL DPR 27.04.1955 N. 547 E TABELLE A , B DPR 26.05.1959 N. 689
- I SERVIZI DI VIGILANZA AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- CPI

# ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

- **DPR 26.05.1959 N° 689**

*(AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR 27.04.1955 N° 547)*

- **DM 27.09.1965**

- **DM 16.02.1982**

**(Abrogati)**

- **DM 16.02.1982**

“ MODIFICHE AL DM 27.09.1965 CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI ”

- **DM 27.03.1985**

- MODIFICHE ATTIVITÀ 15 E 46

- **DM 30 10 1986**

- MODIFICHE ATTIVITÀ 46

- **CIRC. M.I. N° 25 DEL 02.06.1982**

“ CHIARIMENTI E CRITERI APPLICATIVI ”

**(Abrogati)**

- **DPR 29.07.1982 N° 577 (Abrogato)**  
“ **REGOLAMENTO CONCERNENTE  
L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE  
E DI VIGILANZA ANTINCENDIO** “
- **CIRC. M.I. N° 46 DEL 07.10.1982**  
“ **INDICAZIONI APPLICATIVE**”

# **DPR 577/82 ART. 1**

## **OBIETTIVI E COMPETENZE**

- **LA PREVENZIONE INCENDI COSTITUISCE SERVIZIO DI INTERESSE PUBBLICO PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI SICUREZZA DELLA VITA UMANA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DI TUTELA DEI BENI E DELL'AMBIENTE SECONDO CRITERI APPLICATIVI UNIFORMI NEL TERRITORIO NAZIONALE.**
- **IL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI COSTITUISCE COMPITO ISTITUZIONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.**

# DPR 577/82 ART. 2

## DEFINIZIONE

- PER ”PREVENZIONE INCENDI” SI INTENDE LA MATERIA DI RILEVANZA INTERDISCIPLINARE, NEL CUI AMBITO VENGONO PROMOSSI, STUDIATI, PREDISPOSTI E SPERIMENTATI MISURE, PROVVEDIMENTI, ACCORGIMENTI E MODI DI AZIONE INTESI AD EVITARE, SECONDO LE NORME EMANATE DAGLI ORGANI COMPETENTI, L'INSORGENZA DI UN INCENDIO E A LIMITARNE LE CONSEGUENZE.

# DPR 577/82 ART. 3

## FINALITÀ

- LE FINALITÀ DELLA PREVENZIONE INCENDI SONO PERSEGUITE MEDIANTE:

- CONTROLLI,

*ESEGUITI DAL PERSONALE DEL CNVVF*

- NORME TECNICHE ,

*ELABORATE DAL **CCTS** PER LA PREVENZIONE INCENDI ED ADOTTATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATE.*

**Legge 7 dicembre 1984, n. 818 ( fine validità)**  
**NOP - NULLAOSTA PROVVISORIO**  
**PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI**  
**PREVENZIONE INCENDI**

- **Ha consentito la prosecuzione delle attività ricomprese nel D.M. 16/02/1982 e preesistenti al 10 dicembre 1984 anche se sprovviste del certificato di prevenzione incendi previa richiesta, da parte dei titolari al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, del rilascio del nulla osta provvisorio (N.O.P.) documentando la sussistenza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi stabilite dal DM 8 marzo 1985.**

**D.M. 8 marzo 1985 ( fine validità)**

**DIRETTIVE SULLE MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO.**

**Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio dovevano essere osservate le prescrizioni e condizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sulla base delle direttive sulle misure più urgenti ed essenziali contenute negli allegati A e B del decreto.**

**All'istanza doveva essere allegata la documentazione comprendente:**

- relazione;**
- elaborati grafici;**
- documento attestante la preesistenza dell'attività**
- documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando Provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto**

## **D.M. 25/03/1985 (Abrogato)**

### **PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N. 818.**

**Le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;**
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi**

**DM 5 agosto 2011**

**PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.**

**Art. 2**

**I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati**

**•al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139,**

**•alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,**

**nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.**

**DM 5 agosto 2011**

**Art.3**

**Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:**

- a) iscrizione all'albo professionale;**
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.**

**DM 5 agosto 2011**

**Art. 7**

**Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

# **D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 (Abrogato)**

## **REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI**

**Emanato ai sensi della legge n.59/1997 (nota come Bassanini 1) ha disciplinato i seguenti procedimenti:**

- parere di conformità**
- rilascio del certificato di prevenzione incendi**
- rinnovo del certificato di prevenzione incendi**
- procedimento di deroga**
- obblighi connessi con l'esercizio dell'attività**
- nulla osta provvisorio**

**In attesa del sopralluogo ha introdotto la possibilità di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attività tramite la presentazione di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio (**DIA**)**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**  
**RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE**  
**FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI**  
**VIGILI DEL FUOCO**

**Art. 13 – Ambito di esplicazione**

**Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi,**  
**la prevenzione incendi si esplica**  
**in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare,**  
**anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro,**  
**del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia,**  
**della protezione da radiazioni ionizzanti,**  
**dei prodotti da costruzione.**

# DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139

## Art. 13 - Definizione

**LA PREVENZIONE INCENDI È LA FUNZIONE DI  
PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO DIRETTA A  
CONSEGUIRE,  
SECONDO CRITERI APPLICATIVI UNIFORMI SUL  
TERRITORIO NAZIONALE,  
GLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DELLA VITA UMANA,  
DI INCOLUMITÀ DELLE PERSONE  
E DI TUTELA DEI BENI E DELL'AMBIENTE  
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE, LO STUDIO,  
LA PREDISPOSIZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DI  
NORME, MISURE, PROVVEDIMENTI, ACCORGIMENTI E  
MODI DI AZIONE INTESI  
AD EVITARE L'INSORGENZA DI UN INCENDIO E DEGLI  
EVENTI AD ESSO COMUNQUE CONNESSI  
O A LIMITARNE LE CONSEGUENZE.**

## **DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**

### **Art. 14 – Competenza e attività**

LA PREVENZIONE INCENDI È **COMPETENZA ESCLUSIVA** DEL MINISTERO DELL'INTERNO CHE LA ESERCITA, CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ, ATTRAVERSO IL CNVVF:

- ELABORAZIONE DI **NORME** DI PREVENZIONE INCENDI
- RILASCIO DI **PARERI DI CONFORMITÀ** E DI **CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI**
- RILASCIO DI **AUTORIZZAZIONI** A ENTI, PROFESSIONISTI E LABORATORI
- ATTIVITÀ DI **FORMAZIONE**, ADDESTRAMENTO
- SERVIZI DI **VIGILANZA ANTINCENDIO** NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

# DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139

## Art. 15 – Norme tecniche e procedurali

**LE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI, ADOTTATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, SPECIFICANO:**

- MISURE INTESE A **RIDURRE LE PROBABILITÀ DELL'INSORGERE DEGLI INCENDI** AGENDO SULLE SORGENTI DI IGNIZIONE, SUL MATERIALE COMBUSTIBILE E SULL'AGENTE OSSIDANTE;
- MISURE INTESE **A LIMITARE LE CONSEGUENZE DELL'INCENDIO** ATTRAVERSO SISTEMI, DISPOSITIVI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, SISTEMI PER LE VIE DI ESODO DI EMERGENZA, DISPOSITIVI, IMPIANTI, DISTANZIAMENTI, COMPARTIMENTAZIONI E SIMILI.

**\*Art. 16. Certificato di prevenzione incendi**

**IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ATTESTA IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LOCALI, ATTIVITÀ, DEPOSITI, IMPIANTI ED INDUSTRIE PERICOLOSE, INDIVIDUATI, IN RELAZIONE ALLA DETENZIONE ED ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI CHE COMPORTANO IN CASO DI INCENDIO GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ DELLA VITA E DEI BENI ED IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE TECNICHE DI SICUREZZA, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA EMANARE.....**

**.omississ....**

**\*Modificato dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151**

## **DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**

### **Art. 16 comma 4**

~~AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE  
INCENDI,~~

~~IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO,  
OLTRE AD ESEGUIRE DIRETTAMENTE ACCERTAMENTI E  
VALUTAZIONI,~~

ACQUISISCE DAI SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI  
CUI AL COMMA 1 LE CERTIFICAZIONI E LE DICHIARAZIONI  
ATTESTANTI LA CONFORMITÀ DELLE ATTIVITÀ ALLA NORMATIVA  
DI PREVENZIONE INCENDI, RILASCIATE DA ENTI, LABORATORI O  
PROFESSIONISTI, ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI,  
AUTORIZZATI ED ISCRITTI, A DOMANDA, IN APPOSITI ELENCHI  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E L'ISCRIZIONE  
NEI PREDETTI ELENCHI SONO SUBORDINATI AL POSSESSO DEI  
REQUISITI STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'INTERNO.

## **DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**

### **Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell'attività**

**CHIUNQUE, IN QUALITÀ DI TITOLARE DI UNA DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, OMETTA DI RICHIEDERE IL RILASCIO O IL RINNOVO DEL CERTIFICATO MEDESIMO È PUNITO CON L'ARRESTO SINO AD UN ANNO O CON L'AMMENDA DA 258 EURO A 2.582 EURO, QUANDO SI TRATTA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA DETENZIONE E L'IMPIEGO DI PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI, DA CUI DERIVANO IN CASO DI INCENDIO GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ DELLA VITA E DEI BENI,  
DA INDIVIDUARE CON IL DPR PREVISTO ALL'ARTICOLO 16 COMMA 1.**

# **DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**

## **Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell'attività**

**CHIUNQUE, NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI RESE AI FINI DEL RILASCIO O DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, ATTESTI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA TRE MESI A TRE ANNI E CON LA MULTA DA 103 EURO A 516 EURO. LA STESSA PENA SI APPLICA A CHI FALSIFICA O ALTERA LE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI MEDESIME.**

## **DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006 n.139**

### **Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell'attività**

**FERME RESTANDO LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, IL PREFETTO PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE IPOTESI IN CUI I SOGGETTI RESPONSABILI OMETTANO DI RICHIEDERE**

**-IL RILASCIO OVVERO IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI;**

**- I SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO E NELLE STRUTTURE CARATTERIZZATE DA NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO PER I QUALI I SERVIZI MEDESIMI SONO OBBLIGATORI.**

**LA SOSPENSIONE È DISPOSTA FINO ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO.**

# **DPR 1 agosto 2011 n. 151**

**REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE  
DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI  
RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI,  
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge  
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 30 luglio 2010, n.122**

## **D.M. 7 agosto 2012**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONCERNENTI I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI E ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151**

- **HA DEFINITO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED IL CONTENUTO DELLE DOMANDE PER L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI**
  - **HA SPECIFICATO, PER OGNI PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**
- DI PARTICOLARE UTILITÀ , PER LE FINALITÀ SOPRA RIPORTATE, SONO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI ALLEGATI I, II, III, IV.**

**LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO  
EVOLUZIONE COMPETENZE CORPO NAZIONALE VVF**

**[ilario.mammone@ordineingegneripisa.it](mailto:ilario.mammone@ordineingegneripisa.it)**

